



OSSERVATORIO  
COMPLIANCE 231

*di Morri Rossetti*

---


# Monthly Roundup

---

Gennaio 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

### L'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. alla responsabilità da reato degli enti: la Cassazione torna a fare il punto



Con sentenza del 10 luglio 2024 n. 37237, depositata in data 10 ottobre 2024, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. alla responsabilità da reato degli enti disciplinata dal D.lgs. 231/2001.

A seguito, infatti, dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto disposta dal Tribunale di Sassari sia nei confronti della persona fisica, giudicata rea di aver commesso il reato di cui all'art. 256 del D.lgs. 152/2006, sia verso l'Ente ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, avevano proposto ricorso le rispettive difese.

Alla base dei ricorsi proposti, la mancata assoluzione in formula piena, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - certamente più favorevole per gli imputati - asserita sulla base della riconducibilità della condotta degli imputati non al reato ambientale sopra richiamato quando all'illecito amministrativo di cui all'art. 258 D.lgs. 152/2006.

Ciò premesso, aldilà del merito della corretta qualificazione della condotta degli imputati, la sentenza in epigrafe ha fornito l'occasione alla Corte di Legittimità per tornare sulla tematica relativa alla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche agli enti.

A tal proposito, due sono i temi fondamentali della sentenza in commento: l'autonomia della responsabilità da reato degli enti di cui all'art. 8 D.lgs. 231/2001 e l'applicabilità della richiamata causa di non punibilità anche agli enti.

In merito al primo punto, la Corte ha ribadito che l'assoluzione per non punibilità ex art. 131 bis c.p. dell'imputato, autore materiale del reato presupposto, non comporta né l'estensione automatica di tale pronuncia all'ente né tantomeno l'impossibilità di applicare una sanzione amministrativa per l'Ente.

E tale assunto in considerazione, come argomenta la Corte, della *"differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere un reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa dovendo egualmente il giudice procedere con un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio l'illecito fu commesso."*

Alla base di tale assunto, la Corte, citando l'orientamento giurisprudenziale precedente ormai cristallizzato, pone l'interpretazione

sistematico - teleologica dell'art. 8 D.lgs. 231/2001.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, la norma citata esprimerebbe un principio generale di autonomia di responsabilità dell'ente la cui sussistenza peraltro vede nella commissione di un reato da parte di una persona fisica "solo un presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione". (Cass. Pen. n. 1420/2020)

Le responsabilità del singolo agente e quella dell'Ente rimarrebbero dunque sempre su due piani distinti e l'eventuale assoluzione del primo per particolare tenuità del fatto non andrebbe ad intaccare l'esito del giudizio di accertamento riguardante l'ente.

La Corte poi, nella pronuncia in esame, fa un passo in più evidenziando non appena l'autonomia della responsabilità degli enti rispetto alla responsabilità delle persone fisiche autori del reato presupposto ma altresì l'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. agli illeciti amministrativi commessi dagli enti.

Il nocciolo, dunque, della questione è ancor prima dell'estensione all'ente della causa di non punibilità applicata alla persona fisica all'esito del giudizio: il quesito riguarda l'applicabilità all'ente dell'art. 131 bis c.p.

Sul punto la Suprema Corte risulta granitica. Ritiene la Cassazione che gli elementi costitutivi dell'art. 131 bis c.p. non possano essere accertati in relazione alla responsabilità dell'ente la cui verifica riguarda unicamente la sussistenza di una colpa in organizzazione.

Secondo la Corte, dunque, sarebbe impossibile accertare gli indici di cui alla richiamata causa di non punibilità (offesa di particolare tenuità, modalità della condotta, non abitudine del comportamento), riconducibili unicamente alla

commissione di un reato, anche nei confronti di una persona giuridica la cui responsabilità, infatti, non è penale ma qualifica, come ampiamente riconosciuto, un *tertium genus*.

\* \* \*

## La Cassazione sulla "nuova" definizione di credito inesistente



Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio [Giustizia Tributaria](#) nell'ambito della rubrica mensile "Focus Penale Tributario".

La terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 1757 del 15 gennaio 2025, pronunciandosi su un caso di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000 ha fornito alcune rilevanti indicazioni sul concetto di "credito inesistente" e sulla continuità normativa tra la definizione antecedente e successiva al D.lgs. 87/2024.

**Il caso:** La Corte di cassazione ha esaminato il caso di alcuni imputati condannati dal GUP presso il Tribunale di Latina per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10-*quater* comma 2 D.lgs. n. 74/2000. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma.

In particolare, gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato loro ascritto per non aver versato all'Erario, in qualità di amministratori di

fatto di alcune società cooperative, somme dovute utilizzando in compensazione crediti ritenuti inesistenti.

**Il ricorso degli imputati:** Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, evidenziando, tra gli altri motivi, il *"deficit di motivazione in relazione alla valutazione dei crediti posti in compensazione come inesistenti in luogo di non spettanti"*.

Ad opinione dei ricorrenti, infatti, nel procedimento di merito sarebbe stata fornita la prova dell'effettiva erogazione ai dipendenti del cd. Bonus Renzi, successivamente posto in compensazione con le somme dovute all'Erario.

In tal senso, i giudici di prime cure avrebbero ommesso qualsivoglia valutazione contabile amministrativa, aderendo acriticamente alle presunzioni poste dall'Agenzia delle Entrate.

**La decisione della Corte:** La Corte, ritenendo i ricorsi infondati, ha rilevato che i crediti posti in compensazione non potevano trovare alcun riscontro in dati contabili-patrimoniali-finanziari delle società cooperative, e che la veridicità degli stessi non era riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali utilizzando i dati in possesso all'anagrafe tributaria.

I giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che i crediti posti in compensazione dagli imputati dovessero essere ricondotti alla categoria dei crediti inesistenti come definiti dall'art. 13 co. 5 D.lgs. n. 471/1997 nella versione antecedente alla riforma introdotta dal D.lgs. n. 87/2024.

La disposizione citata definisce inesistente *"il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e*

*all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Tale definizione è stata recepita nelle cosiddette sentenze gemelle del 2021 (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 34443 del 2021, Cass. Civ., Sez. Trib., n. 34444 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Trib., n. 34445 del 2021) e successivamente confermata dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 34419 del 2023 e Cass. Civ., Sez. Unite, n. 34452 del 2023).

Tali pronunce hanno statuito che *"il credito fiscale illegittimamente utilizzato dal contribuente può dirsi "inesistente" quando ne manca il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente) e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell'anagrafe tributaria, banca dati pubblica disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, su cui detti controlli anche si fondano"*.

Dunque, ricorda la Corte, un credito è considerato inesistente se:

- i. è totalmente o parzialmente inesistente il suo presupposto costitutivo e
- ii. l'inesistenza del credito non è riscontrabile tramite controlli sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell'anagrafe tributaria.

Ma vi è di più. I giudici di legittimità, nel ricondurre i crediti posti in compensazione nella categoria dei crediti inesistenti, hanno ritenuto che il nuovo art. 1 comma 1 lett. g-*quater*) del D.lgs. 74/2000, come modificato dal D.lgs. 87/2024, non sia di ostacolo alla qualificazione del credito come inesistente.

La disposizione citata definisce, infatti, come inesistenti:

1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi


specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Sembra, dunque, che la Corte riconosca, anche se solo implicitamente, una continuità normativa tra la definizione di credito insistente fondata sulla disposizione di cui all'art. 13 co. 5 D.lgs. n. 471/1997 e quella individuabile nel nuovo art. 1 comma 1 lett. g-quater) del D.lgs. 74/2000.

\* \* \*

### **I profili di legittimità del sequestro probatorio in un caso di responsabilità dell'ente per reati ambientali**



La recente sentenza della Corte di cassazione (n. 46549 del 3 ottobre 2024, dep. 18 dicembre 2024) chiarisce i profili di legittimità del sequestro probatorio, con particolare riferimento ai casi di applicazione della misura ablatoria in procedimenti per reati ambientali.

Nel caso di specie, in cui è indagata una società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies co. 2 D.lgs. 231/01 in relazione alla presunta violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 242 e 257 del

D.lgs. 152/2006, l'intera area inquinata è stata sottoposta a sequestro probatorio.

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame della misura ablatoria emesso dal Tribunale di Trento, la società indagata ha presentato ricorso avanti alla Corte di cassazione, lamentando - tra gli altri vizi - l'erronea attribuzione della responsabilità per il reato di omessa comunicazione della potenziale minaccia di contaminazione alle istituzioni interessate, considerato che la contaminazione e l'inquinamento del sito erano risalenti a 40 anni prima e, dunque, non riconducibili all'operato delle società attualmente proprietarie dell'area contaminata.

Sulla base di questa affermazione, ritenendo non sussistenti a suo carico gli indizi per poter disporre il sequestro probatorio, la ricorrente ha chiesto la revoca della misura, disposta sull'area contaminata in quanto "cosa pertinente al reato".

Rigettando il ricorso, la Cassazione ha chiarito che *"ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l'autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova"*.


Così pronunciandosi la Corte ha ribadito che ciò che rileva ai fini del sequestro probatorio è la relazione tra il bene sequestrato e l'accertamento del reato, nonché la necessità della misura ai fini probatori. Nel caso in esame, il sequestro dell'intera area contaminata rispondeva all'esigenza di compiere indagini tecniche per l'individuazione dei livelli di contaminazione e, di conseguenza, accertare eventuali responsabilità amministrative.

È importante in conclusione evidenziare come questa sentenza - oltre ad esprimere un importante principio in materia di sequestro probatorio - attenzi le aziende che subentrano in terreni già contaminati circa gli obblighi di gestione, bonifica e prevenzione che si trasmettono in capo alle stesse.

Obblighi che, se non correttamente adempiuti, determinano il rischio di contestazioni penali e (temporanei) spopolamento delle aree interessate.

\* \* \*

### L'importanza del Modello 231 per l'esclusione della responsabilità dell'ente



La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con una recente sentenza si è espressa sul tema della responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 e dell'importanza del Modello 231 ai fini della esclusione della responsabilità (sentenza 02/08/2024 n.31665).

#### Il caso:

Il Giudice di primo grado aveva condannato una società, ritenuta l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 12 D.Lgs. 231/2001, alla sanzione pecuniaria di Euro 150.000,00.

Il Tribunale aveva ritenuto integrato l'illecito di cui all' art. 25-septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in

relazione all' art. 589 c.p., affermando la responsabilità dell'ente per **omicidio colposo occorso ad alcuni lavoratori e commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. Anche la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza in materia di responsabilità per l'illecito amministrativo dell'ente.

#### La decisione della Corte di cassazione:

Nell'annullare senza rinvio la sentenza di condanna, la Corte di Cassazione ha chiarito che la società coinvolta e il suo Consiglio di Amministrazione "**avevano adottato un modello organizzativo atto a prevenire anche il rischio che poi si è tragicamente concretizzato con la morte dei tecnici**" e che i soggetti apicali avevano anche operato affinché le prescrizioni organizzative fossero adempiute.

Ed invero "*l'ente risponde per fatto proprio e per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che **non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato***". E ancora: "*in un caso come quello che ci occupa, occorre evidenziare che, il modello organizzativo esisteva, il rischio verificatosi era individuato in specifici documenti resi noti al personale, il documento era comunque atto a prevenire il tipo di rischio poi concretizzatosi*".

Accanto a ciò la Corte ha evidenziato come, nel caso esaminato, fosse emersa l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute atte ad assumere rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, **a condizione che la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa**.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Francesco Rubino**

*Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231*

**Francesco.Rubino@MorriRossetti.it**

---

**Morri Rossetti**



**Osservatorio 231**





**OSSERVATORIO  
COMPLIANCE 231**  
*di Morri Rossetti*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-231.it**